ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
(aggiornato al 09/02/2026)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione di Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
Identificazione dell'intermediario

a) L'intermediario è Innovazione Finanziaria SIM S.p.A., iscritta alla sezione D del RUI con il numero D000546007 dal 1° aprile 2016;
b) sede legale: Milano, Via Casati 1/A, 20124;
c) telefono: 02/83441;
d) sito internet: www.fondionline.it, attraverso il quale è svolta l'attività di distribuzione assicurativa;
e) e-mail: info@fondionline.it; posta elettronica certificata: innofinspa@legalmail.it;
f) Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
g) soggetto responsabile dell'attività degli addetti operanti all'interno dei locali commerciali di Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.: Fadda Massimiliano Redento (iscritto al RUI numero E000598066 dal 6 aprile 2018). Tel: 02/83442507; e-mail: massimiliano.fadda@moltiplygroup.com.

SEZIONE II – Informazioni sul modello di distribuzione

a) Con riferimento al prodotto proposto, Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. distribuisce il contratto assicurativo per conto di MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia.

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Innovazione Finanziaria SIM S.p.A..

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a) Con riguardo al contratto proposto, Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-*ter*, comma 3 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i (Codice delle Assicurazioni Private), né una raccomandazione personalizzata;
b) non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119-*ter*, comma 4 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i (Codice delle Assicurazioni Private) fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

c) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
d) se il cliente è interessato al prodotto, Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. lo mette in contatto con la compagnia assicurativa in modo che la transazione avvenga in tutta sicurezza direttamente con MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia.

SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni

a) La natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito si configura come una commissione inclusa nel premio assicurativo pagato dal contraente;
b) Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. non percepisce, per la distribuzione del contratto assicurativo, alcun compenso direttamente dal cliente;
c) le commissioni sopra riportate risultano complessivamente riferite ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, anche con riferimento ai soggetti di cui Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. si avvale per lo svolgimento dell'attività distributiva.

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

a) I premi pagati dal contraente nonché le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'Impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso;
b) Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. non è autorizzata all'incasso dei premi assicurativi.

SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) È facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
   - all'impresa preponente, se l'oggetto del reclamo è relativo al comportamento dell'impresa stessa, con le modalità indicate all'interno del DIP Aggiuntivo;
   - all'intermediario, se l'oggetto del reclamo è relativo al comportamento dell'intermediario stesso o dei suoi dipendenti o collaboratori, con le seguenti modalità:
     - tramite l'apposito *form online* disponibile all'indirizzo web: https://www.fondionline.it/reclami-assicurativi.html;
     - mediante posta al seguente indirizzo: Innovazione Finanziaria SIM S.p.A., Via Desenzano 2, 20146 Milano, all'attenzione della funzione Reclami Assicurativi.

   Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, lo stesso potrà rivolgersi all'IVASS con le seguenti modalità indicate anche nei DIP aggiuntivi: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.
b) Con riferimento ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. evidenzia che:
   - il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
   - nei rapporti con l'impresa preponente, oltre alla possibilità di rivolgersi all'IVASS, il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e anch'essi indicati nei DIP aggiuntivi;
   - nei rapporti con l'intermediario, il contraente oltre alla possibilità di rivolgersi all'IVASS, ha facoltà di avvalersi dei seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

1. il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie *online* dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma *Online Dispute Resolution*" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi *online* tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire *online* la procedura di reclamo avanti all'Organismo ODR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti *online*, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il cliente può consultare il sito della Piattaforma (https://ec.europa.eu/consumers/odr/);
2. resta ferma, la possibilità per il cliente di fare ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dall'ordinamento, prima di adire l'Autorità Giudiziaria. Nello specifico in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione che comporta la necessaria assistenza di un legale di fiducia e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale (art. 5 D.Lgs n. 28/2010, s.m.i.).

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

a) Si informa che il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, in base al quale, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti assicurativi, non è tenuto a fornire informazioni né a sottoporsi a indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato. Si rinvia al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.